



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Banca di Credito Cooperativo di Pachino 26.10.2015 – 26.10.2025 2,50%

CODICE ISIN [IT0005126252](#)

<p>Art. 1 Importo e taglio dei titoli Il prestito obbligazionario Banca di Credito Cooperativo di Pachino 26.10.2015-26.10.2025 2,50%, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo di euro 2.000.000 (duemilioni), ed è costituito da un massimo di n. 2.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna e di taglio non frazionabile e munite di n. 20 (venti) cedole di interesse semestrale. Qualora il prestito non sia integralmente sottoscritto al termine del periodo di collocamento, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. Il lotto di sottoscrizione è pari ad un valore minimo di Euro 10.000 non frazionabili costituito da 10 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna e successivi multipli di Euro 1.000.</p>	<p>Art. 7 Servizio del prestito Il presente titolo verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo n.213/98 ed alla delibera Consob n.11768/98. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole avverranno a cura dell'emittente presso lo stesso, ovvero per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Art. 8 Termine di prescrizione e di decadenza I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.</p>
<p>Art. 2 Prezzo emissione Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 (mille) per ogni obbligazione, (oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione)</p>	<p>Art. 9 Regime fiscale Sono a carico degli obbligazionisti le imposte, tasse presenti e future, che per legge colpissero e dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi. In base alla normativa attualmente vigente, gli interessi sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26,00% ai sensi del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>Art. 3 Durata La durata del prestito è di anni 10, che decorrono dal 26.10.2015 e con integrale rimborso il 26.10.2025; il periodo di collocamento è fissato dal 01.09.2015 al 30.12.2015. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell'emittente.</p>	<p>Art.10 Garanzie Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto a cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i 3 mesi antecedenti l'evento del default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.</p>
<p>Art. 4 Godimento Il prestito ha godimento il 26.10.2015.</p> <p>Art. 5 Rimborso Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla pari il 26.10.2025. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso.</p> <p>Art. 6 Interessi Gli interessi, calcolati secondo il metodo ACT/ACT, saranno pagati in 20 rate semestrali posticipate il 26 aprile ed il 26 ottobre fino a scadenza. Il tasso di interesse annuo è pari al 2,50%. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. L'ultima cedola interessi è pagabile il 26.10.2025.</p>	<p>Art. 11 Varie Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni della banca emittente, saranno effettuate, ove non diversamente prevista dalla legge, mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico mediante avviso, nonché sul sito internet www.bccpachino.it</p> <p>Art. 12 Foro competente Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Siracusa. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p>